4 *Il rastrellamento e la deportazione degli ebrei*

Siena Libera80

Nel 1938 il regime varò le «Leggi sulla difesa della razza» che a Siena trovarono una sollecita applicazione.
In base a queste, gli ebrei dipendenti dello Stato furono allontanati dai posti di lavoro, i professionisti e i commercianti subirono profonde limitazioni nell'esercizio delle proprie attività e nel possesso dei loro beni, gli studenti vennero espulsi dalle scuole con l'eccezione della creazione di una pluriclasse di soli bambini ebrei che frequentavano la scuola elementare.
La discriminazione culminò con il rastrellamento del 6 novembre 1943, quando circa 20 ebrei senesi furono prelevati dalle loro case e rinchiusi nella Caserma Lamarmora; 15 furono deportati ad Auschwitz-Birkenau da dove tornò soltanto Alba Valech Capozzi che ritroverà la libertà il primo maggio 1945. Gli ebrei senesi che sfuggirono alla cattura dei nazi-fascisti trovarono riparo e protezione da amici e conoscenti, alcune famiglie riuscirono a procurarsi documenti falsi, altre a raggiungere la Svizzera.

URGENTISSIMA

N.1802 – Div. III
N. 44/1047 – Div. Gab. Siena, 1 Febbraio 1944-XXII

OGGETTO : **Proprietà di appartenenti alla razza ebraica**

Ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia

Perchè si possa nominare, secondo le vigenti disposizioni ministeriali, i vari sequestratari delle proprietà appartenenti ad ebrei – nomine già in parte iniziate – prego inviare un elenco **completo e dettagliato** delle aziende, stabili, quartieri, magazzini, tenute di proprietà ebraica situate in codesto Comune, poiché si è dovuto constatare che le segnalazioni già pervenute, sono molto spesso insufficienti e questa Prefettura ha dovuto svolgere separate indagini sui dati forniti da privati.

I detti elenchi dovranno pervenire a questo ufficio **non più tardi** del 20 Febbraio p. v.

IL CAPO DELLA PROVINCIA : Chiurco

"Nel 1943 furono chiusi tutti e due i negozi, rubata tutta la merce che era la' dentro esistente e venduta ai sinistrati, alle vedove di guerra, agli orfani di guerra, a prezzi stracciati. E questo fu il signor Ciabattini, che era il federale del gruppo rionale fascista 'Mini', qui in Piazza Santo Spirito. (...) E nel '43 successe che ci fu la retata qui a Siena. Dopo il 16 ottobre del '43 da Roma si estese a tutta Italia e a Siena il 5 di novembre del '43. Un'orda di questi scherani fascisti, guidati da un tenentino delle S.S., i fascisti fecero irruzione in casa nostra, fecero l'appello (...). Prendete tutto quello che avete di prezioso, di denari. Se avete ori e argenti, portate tutto con voi che si va via".

Giulio Misan, nato a Siena nel 1921

"E lo ribadisco ancora, perche' senza i fascisti i tedeschi non ci avrebbero trovato e ribadisco anche che il sindaco di Siena, allora chiamato Podesta' (...) il sindaco di Siena, Socini Guelfi, dette la lista di noi, perche' nessun tedesco ci avrebbe trovato.

Lucia Sadun, nata a Siena nel 1927

"Suono' questo battente alla porta alle dieci di sera siamo alla Villa delle Volte Basse. Eravamo tutti li' intorno al tavolo a giocare, suono' questo battente fortissimo alla porta; ci siamo tutti guardati, perche' eravamo giu'(...) Allora scesi giu' per le scale e ho chiesto: - Chi e'? E il comandante tedesco ha detto: - Vogliamo entrare, abbiamo precise istruzioni. Erano due italiani e un tedesco. Un italiano era un medico. (...) Quando sono venuti loro tre c'erano una decina di ragazzi giovani, come si chiamavano (...) repubblichini che facevano man bassa di orologi, di anelli".

Mario Misan, nato a Siena nel 1933

6 novembre
"Mi giungono le prime notizie. Ieri sera al suono dell'allarme sono usciti i fascisti per prendere gli ebrei. Andarono alla nostra abitazione e, trovatala chiusa, ruppero persiana e finestra del nostro salotto ed asportarono del formaggio e roba. Giornata di ansia, il babbo dovrebbe tornare stasera. Lo avra'saputo? Don Luigi Rosadini e' partito stamattina per avvertire tutti e il babbo di non venire a Siena".

Dal diario di Luigi Sadun, nato a Siena nel 1912

"Nella calma mattutina della piccola camera della villetta Branchino si udi' all'improvviso il trillo lungo ed insistente del campanello del cancello. (...) Dopo poco la maniglia della porta della camera giro' e sulla soglia, incerta ed inquieta la mamma sosto' un attimo silenziosa, poi rivolta a mio marito, che dal mio fianco la guardava perplesso e invitava ad entrare, disse: - Ettore, i fascisti! Ci danno solo venti minuti di tempo".

Alba Valech, nata a Siena nel 1916

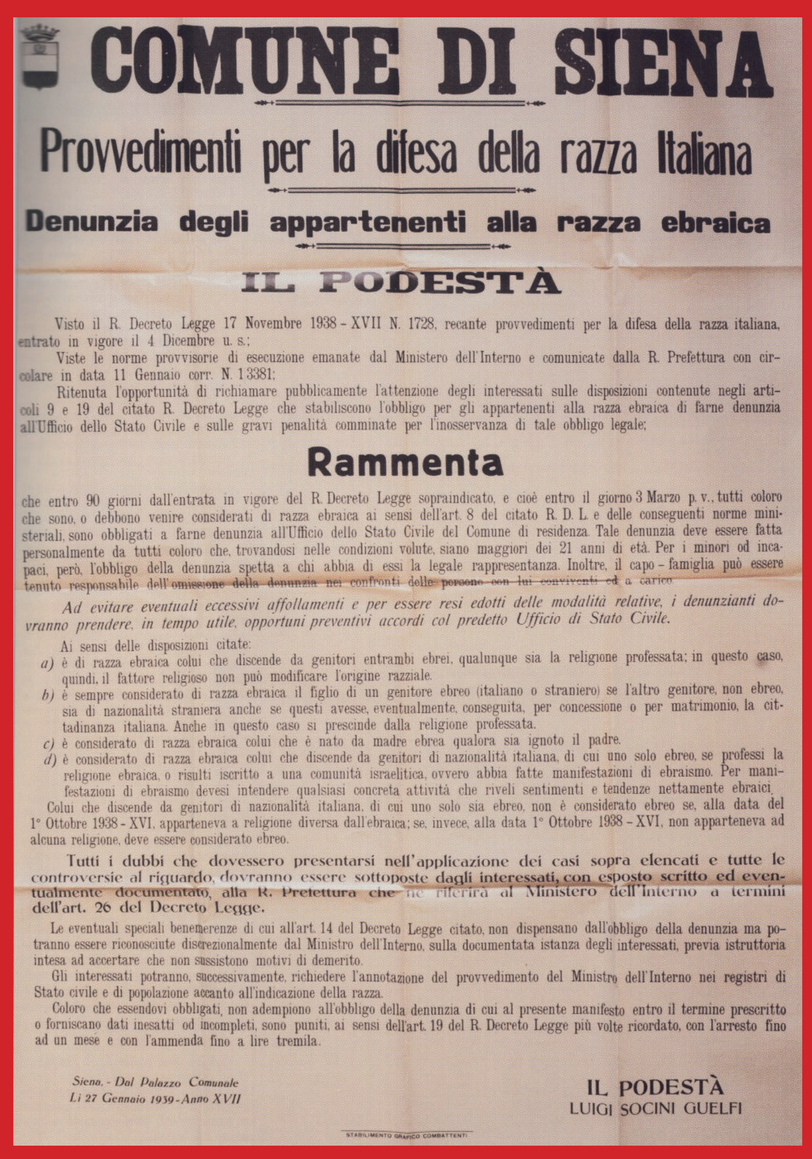

COMUNE DI SIENA

Provvedimenti per la difesa della razza Italiana

Denunzia degli appartenenti alla razza ebraica

IL PODESTÀ

Visto il R. Decreto Legge 17 Novembre 1938 - XVII N. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, entrato in vigore il 4 Dicembre u. s.;
Viste le norme provvisorie di esecuzione emanate dal Ministero dell'Interno e comunicate dalla R. Prefettura con circolare in data 11 Gennaio corr. N. 13381;
Ritenuta l'opportunità di richiamare pubblicamente l'attenzione degli interessati sulle disposizioni contenute negli articoli 9 e 19 del citato R. Decreto Legge che stabiliscono l'obbligo per gli appartenenti alla razza ebraica di farne denunzia all'Ufficio dello Stato Civile e sulle gravi penalità comminate per l'inosservanza di tale obbligo legale;

Rammenta

che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del R. Decreto Legge sopraindicato, e cioè entro il giorno 3 Marzo p. v., tutti coloro che sono, o debbono venire considerati di razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del citato R. D. L. e delle conseguenti norme ministeriali, sono obbligati a farne denunzia all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza. Tale denunzia deve essere fatta personalmente da tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, siano maggiori dei 21 anni di età. Per i minori od incapaci, però, l'obbligo della denunzia spetta a chi abbia di essi la legale rappresentanza. Inoltre, il capo - famiglia può essere tenuto responsabile dell'omissione della denunzia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico.

Ad evitare eventuali eccessivi affollamenti e per essere resi edotti delle modalità relative, i denunzianti dovranno prendere, in tempo utile, opportuni preventivi accordi col predetto Ufficio di Stato Civile.

Ai sensi delle disposizioni citate:
a) è di razza ebraica colui che discende da genitori entrambi ebrei, qualunque sia la religione professata; in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l'origine razziale.
b) è sempre considerato di razza ebraica il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera anche se questi avesse, eventualmente, conseguita, per concessione o per matrimonio, la cittadinanza italiana. Anche in questo caso si prescinde dalla religione professata.
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre ebrea qualora sia ignoto il padre.
d) è considerato di razza ebraica colui che discende da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, se professi la religione ebraica, o risulti iscritto a una comunità israelitica, ovvero abbia fatte manifestazioni di ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo devesi intendere qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.

Colui che discende da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1° Ottobre 1938 - XVI, apparteneva a religione diversa dall'ebraica; se, invece, alla data 1° Ottobre 1938 - XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.

Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nell'applicazione dei casi sopra elencati e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposte dagli interessati, con esposto scritto ed eventualmente documentato, alla R. Prefettura che ne riferirà al Ministero dell'Interno a termini dell'art. 26 del Decreto Legge.

Le eventuali speciali benemerenze di cui all'art. 14 del Decreto Legge citato, non dispensano dall'obbligo della denunzia ma potranno essere riconosciute discrezionalmente dal Ministro dell'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, previa istruttoria intesa ad accertare che non sussistono motivi di demerito.

Gli interessati potranno, successivamente, richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro dell'Interno nei registri di Stato civile e di popolazione accanto all'indicazione della razza.

Coloro che essendovi obbligati, non adempiono all'obbligo della denunzia di cui al presente manifesto entro il termine prescritto o forniscano dati inesatti od incompleti, sono puniti, ai sensi dell'art. 19 del R. Decreto Legge più volte ricordato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Siena. - Dal Palazzo Comunale
Li 27 Gennaio 1939-Anno XVII

IL PODESTÀ
LUIGI SOCINI GUELFI

STABILIMENTO GRAFICO COMBATTENTI